



**IL TRIBUNALE DI ROMA**

**Sezione Lavoro 1^**

Il Giudice designato, dott. Alessandra Trementozzi,  
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26 agosto 2015,  
letti gli atti depositati dalle parti,  
pronuncia la seguente

**ORDINANZA**

**(ex art. 700 c.p.c.)**

nella causa civile iscritta al n. 28483 R.G. dell'anno 2015 del Tribunale di Roma e vertente

TRA

PROIETTI SANDRO con gli avv. Massimo Pallini, Floriana Nasso e Silvia Faraci

RICORRENTE

E

POSTE ITALIANE S.P.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa  
dall'avv. Roberta Aiazzi

RESISTENTE

\*\*\*\*\*

Con ricorso ex art. 700 c.p.c. in data 5 agosto 2015, Proietti Sandro chiedeva a questo Tribunale di condannare Poste italiane s.p.a. a disporre la sua assegnazione, ai sensi dell'art. 33 co. 6 della legge 104/1992 e dell'art. 44 CCNL Poste, presso il Centro Primario di distribuzione di Guidonia ovvero presso una sede di lavoro più vicina al proprio domicilio.

Si costituiva in giudizio Poste italiane s.p.a., chiedendo il rigetto della domanda in quanto carente tanto del requisito del fumus boni iuris quanto del periculum in mora.

\*\*\*

Il presente ricorso è stato esperito a seguito del diniego, in particolare, del silenzio serbato dall'azienda a fronte della domanda presentata in data 4 giugno 2015 (doc. 14 fascicolo ricorrente), con cui il ricorrente ha richiesto di essere assegnato presso il centro di Guidonia o altra

sede più vicina al proprio domicilio ai sensi dell' art. 33, co. 6 della legge 104/1992 e sull'art. 44 CCNL.

Del tutto inconferenti, pertanto, devono essere considerate le deduzioni della resistente in merito alle procedure di mobilità interregionali e alla necessità di rispettare l'ordine della relativa graduatoria nell'effettuazione dei trasferimenti in ambito nazionale. Invero, il verbale di accordo sindacale siglato il 22 maggio 2013 prodotto dalla convenuta ha ad oggetto la gestione delle singole domande di trasferimento dei lavoratori interessati a svolgere le proprie mansioni in regioni diverse da quelle di attuale assegnazione. Esso sostanzialmente contiene i criteri per l'attribuzione di punteggi finalizzati alla predisposizione di una graduatoria, in modo da predisporre un sistema obiettivo con cui l'azienda possa soddisfare le domande dei dipendenti di essere trasferiti in altre regioni.

La posizione del ricorrente nella suddetta graduatoria è del tutto irrilevante nel caso di specie, in quanto questi non formula una generica domanda di trasferimento, per la quale è naturalmente doveroso rispettare l'ordine della graduatoria, ma chiede di essere trasferito in virtù del proprio stato di invalidità, ai sensi della legge 104/1992.

Si tratta in sostanza di istituti giuridici distinti, in quanto le due tipologie di trasferimento sono fondate su presupposti di fatto e di diritto del tutto differenti. La legge 104/1992 attribuisce, seppur – come si vedrà – al ricorrere di determinate condizioni, il diritto di lavorare nella sede più vicina al proprio domicilio al portatore d handicap, mentre l'accordo conciliativo sopra richiamato predispose un sistema obiettivo per gestire i trasferimenti interregionali, in considerazione del fatto che l'azienda in questione si connota per la presenza di sedi capillarmente distribuite su tutto il territorio nazionale.

Fatta tale doverosa premessa al fine di definire l'ambito della richiesta avanzata da parte ricorrente, si possono ora esaminare i presupposti della tutela invocata.

L'art. 33 co. 6 della legge 104/1992 prevede che *“la persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità (...) ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio”*. Il Tribunale ritiene che la tesi sostenuta da parte resistente, secondo cui tale norma riguarderebbe soltanto i “neo-assunti” e quindi non potrebbe consentire il trasferimento nella costanza di rapporto di lavoro non possa essere condivisa, non apparendo siffatta interpretazione sostenibile né sul piano letterale, né soprattutto sotto il profilo della ratio legis sottesa alla normativa in oggetto, volta a consentire al lavoratore portatore di handicap di lavorare nella sede più vicina al proprio domicilio, tanto nel caso in cui l'handicap sia precedente all'instaurazione del rapporto di lavoro, quanto nel caso in cui insorga in un momento successivo.



Dopo tale preliminare chiarimento, va rilevato che è pacifico che l'istante si trovi nelle condizioni di handicap grave previsto dall'art. 3 co. 3 della legge 104/1992, essendo tale presupposto non contestato, oltreché documentalmente provato dal ricorrente (comunicazione INPS del 26/9/2013 con relativo giudizio della Commissione, cfr. doc. 2 fascicolo ricorrente).

Tuttavia, il ricorrere dello status di handicap grave non è condizione sufficiente per la concessione del trasferimento: infatti, la norma non attribuisce un diritto assoluto ed incondizionato al trasferimento, ma tale diritto deve essere temperato con l'interesse dell'azienda e non può essere esercitato ove leda in modo consistente le esigenze economiche organizzative e produttive del datore di lavoro. L'inciso "ove possibile" sta ad indicare che il trasferimento nella sede più vicina non può essere assicurato incondizionatamente e ad ogni costo al lavoratore portatore di handicap.

Nei limiti della sommarietà che caratterizza la presente fase di giudizio, ritiene il Tribunale che gravi sul lavoratore l'onere di allegare i fatti costitutivi, ossia lo stato di portatore di handicap grave e la possibilità per l'impresa datrice di lavoro di operare il trasferimento. Grava poi sull'impresa convenuta l'onere di specifica contestazione dei fatti costitutivi allegati dall'attore.

In relazione alla "possibilità" dell'assegnazione alla sede più vicina, in capo al lavoratore non può che essere posto un onere di mera allegazione o, al più di fornire un principio di prova della presenza di posti vacanti o disponibile. Spetterà poi all'impresa indicare in modo specifico e puntuale quali siano le concrete ragioni che rendono impossibile tale assegnazione. D'altra parte, deve trovare applicazione il fondamentale principio di vicinanza o relatività della prova, in base al quale l'onere probatorio deve essere posto in capo al soggetto più "vicino" al fatto da provare e per il quale pertanto la prova risulta più agevole. Pertanto, è l'azienda datrice di lavoro il soggetto che meglio di chiunque altro conosce le proprie esigenze organizzative e produttive e quindi può essere materialmente in grado di dimostrare che l'assegnazione del lavoratore alla sede a lui più vicina non sia possibile. Diversamente opinando si finirebbe per gravare il lavoratore di una sorta di probatio diabolica, che di fatto svuoterebbe del tutto la tutela che il legislatore ha introdotto con la l. 104/1992.

Si rileva, inoltre, che la stessa giurisprudenza citata dalla convenuta a sostegno della propria tesi che porrebbe in capo al lavoratore l'onere della prova della possibilità aziendale di determinare il trasferimento, in realtà si limita ad affermare che "deve essere posto a carico del lavoratore, quanto meno, un onere di allegare l'esistenza di posti vacanti o quanto meno disponibili presso le sedi rivendicate ( Trib. Roma 11.1.2012 r.g. 43776/11). Il precedente richiamato dalla resistente a sostegno della propria tesi difensiva, non si spinge ad affermare che il lavoratore possa essere gravato di siffatto onere probatorio, ma fa riferimento al solo onere di allegazione.



Nel caso di specie, il Proietti ha indubbiamente assolto l'onere di allegazione su di esso gravante. In particolare questi ha sostenuto che la disponibilità di un posto presso il centro di Guidonia resti confermata dalla circostanza, incontestata, di essere stato ivi assegnato temporaneamente a lavorare per ben sei mesi, fino all'inizio del corrente anno (provvedimento di assegnazione temporanea e relativa proroga, v. doc. 7 e 8 fascicolo ricorrente). L'impresa sul punto nulla ha opposto, omettendo dunque di specificare per quale ragione il posto in questione presso il centro di Guidonia non sarebbe più disponibile allo stato.


Inoltre, la società non ha specificato quali siano le sedi del Lazio e quale sia la composizione del relativo organico, precludendo al giudicante di ravvisare l'impossibilità dell'assegnazione del Proietti (v. Trib. Roma n.40667/2013). Per quanto riguarda la campagna di recruiting di addetti allo smistamento postale da inserire nel corso del 2015, la società convenuta si limita a sostenere che le assunzioni effettuate da Poste italiane sarebbero correlate a carenze di personale non strutturali ma temporanee. Tale elemento, quand'anche provato, non consente di per se solo di affermare che per Poste Italiane sia impossibile dare seguito alle richieste di trasferimento del Proietti.

Per quanto sopra, ritiene il giudice che sussista il requisito del *fumus boni iuris* per la concessione del provvedimento cautelare richiesto.

Quanto al *periculum in mora* si osserva che il ricorrente è esposto ad un pregiudizio grave e irreparabile al bene primario della propria salute, atteso che la sede di lavoro lontana dai familiari e dal centro di salute mentale presso cui è in cura da anni (CSM di Monterotondo), ha determinato un aggravamento della patologia di cui è affetto, comprovata dalla documentazione medica in atti, che ha determinato la necessità di assentarsi dal lavoro per malattia per un periodo molto prolungato.

L'assenza dal lavoro, non solo, come plausibilmente argomentato nel ricorso, potrebbe ulteriormente pregiudicare lo stato di salute del Proietti (in considerazione della particolare patologia di cui è affetto per cui l'attività lavorativa rappresenterebbe oltre che una fonte di reddito un momento di socializzazione e di realizzazione della personalità), ma ha già determinato la perdita del diritto alla corresponsione dell'intera retribuzione, avendo il Proietti superato il periodo di malattia retribuita (il Proietti non ha più diritto alla corresponsione dell'intera retribuzione a partire dal 15.08.2015 - comunicazione dal responsabile RU Regione Lombardia in data 5 agosto 2015, prot RAM 5/RU/15).

Quanto alle osservazioni di parte convenuta secondo cui la circostanza che il ricorrente avrebbe proposto domanda di trasferimento solo dopo 6 mesi dalla cessazione dell'assegnazione temporanea e dopo due anni dal riconoscimento dell'handicap grave escluderebbe di per sé la sussistenza del *periculum*, il Tribunale non condivide tale argomentazione in quanto non solo "proprio il trascorrere del tempo può far rendere via via più grave il danno e quindi diventare urgente l'esigenza di una



tutela immediata" (Trib. Roma , 19.7.2001. est. Luna, METALLI/RAI), ma anche perché le ragioni di tale "ritardo" nella reazione giurisdizionale sono state puntualmente chiarite dal ricorrente il quale ha spiegato che la prestazione dell'attività lavorativa presso la sede di Castiglione dello Stiviere è stata possibile solo grazie al sostegno dei genitori che si sono spostati anche per lunghi periodi per prestare assistenza al figlio e che, per l'avanzare dell'età e il connesso deterioramento delle condizioni di salute, non hanno più potuto farsi carico dell'assistenza al figlio in un luogo così distante dal proprio domicilio.

Per quanto sopra, il ricorso deve essere accolto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.


- 1) condanna POSTE ITALIANE S.P.A. ad assegnare PROIETTI SANDRO presso il centro di Guidonia o presso altra sede più vicina al proprio domicilio;
- 2) condanna POSTE ITALIANE S.P.A. al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 1.500, 00 oltre IVA e CPA e rimborso delle spese forfetarie come per legge.

Roma, 31 agosto 2015

Il Giudice  
dott. Alessandra Trementozzi

Provvedimento redatto con la collaborazione del M.O.T. dott. Camilla Stefanizzi

Depositato in Cancelleria  
Roma, il 31.8.15



IL CANCELLIERE  
Lidia Marzulli

ca. 85622/15